



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 22/05/2014

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- ANNO 2014 - APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)** e questo dì **VENTIDUE (22)** del mese di **MAGGIO** alle ore **21,15**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal **SINDACO Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

N°	COGNOME E NOME	!PRE!ASS!	N°	COGNOME E NOME	!PRE!ASS!
01	ANGORI MASSIMILIANO	! X !	10	FATTICIONI ENZO	! X !
02	BALDONI ANGELA	! X !	11	LUNARDI GIANCARLO	! X !
03	BARSOTTI LAURA	! X !	12	MARIANETTI L. GIORGIO	! X !
04	BIANCHI SERENA	! X !	13	MARIANETTI MASSIMO	! X !
05	BUSCEMI ALESSANDRA	! ! X !	14	MECIANI CRISTIANO	! X !
06	CANARINI DANIELA	! X !	15	MEINI FEDERICO	! ! X !
07	CAVALLETTI CARLO	! ! X !	16	SBRAGIA GLAUCO	! ! X !
08	CERRI MASSIMO	! X !	17	SERMONTI BRUNO	! X !
09	DEL ZOPPO LORENZO	! X !			!

Al momento dell'appello sono presenti 13 consiglieri e assenti 4

Partecipa il **Dott. Fulvio Spatarella**, Segretario Comunale.

Il Sig. LUNARDI GIANCARLO nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri: **Fatticcioni, Cerri, Baldoni**.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la trattazione dei punti n. 5, 6 e 7 all'ordine del giorno è stata posticipata alla seduta serale, come da volontà espressa dal Consiglio stesso nel corso della seduta pomeridiana, integralmente riportata nel verbale di seduta;
- la trattazione dei punti sopra indicati è stata unificata dal Sindaco e sottoposta a successive votazioni separate;

Premesso inoltre che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;
- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del citato comma 677, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- il comma 681 del medesimo art. 1 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante

versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Rilevato inoltre che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C7), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata. Per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età, per disabile colui che presenta un'invalidità civile non inferiore al 75 per cento, riconosciuta dalla competente autorità;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione ad abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricada omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Visto che il contributo statale di €. 1.221.837,71, compensativo del mancato introito IMU per l'abitazione principale previsto dagli artt. 1 e 3 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102 era previsto esclusivamente per l'anno 2013;

Rilevato che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2014, in corso di predisposizione, e per il mantenimento dello stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi alla collettività, occorre:

- prevedere un'aliquota TASI pari al 2,4 per mille sulle unità immobiliari di cui sopra, per un gettito presunto pari ad € 1.218.158,69;
- stabilire che, limitatamente ai casi di immobili concessi in comodato a soggetto passivo appartenente a nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui (assimilati all'abitazione principale), l'imposta dovrà essere corrisposta per il 10% dall'occupante e per il restante 90% dal proprietario;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169 della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Sentiti:

- l'introduzione del Sindaco, che illustra la proposta;
- l'intervento della Dott.ssa Dolinich, rappresentante di Sepi, che illustra la normativa in materia e le disposizioni applicate a Vecchiano;
 - l'intervento della Consigliera Barsotti, che chiede di specificare meglio la dicitura "SPESE FUNZIONE 03", di cui al punto 2 dello schema di Delibera ;
- gli interventi dei consiglieri: Cerri e Meciani;
come riportati nel verbale di seduta;

Visti:

- il Decreto Ministero degli Interni del 29.04.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31.07.2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 20.01.2014 con il quale è stato conferito alla D.ssa Paola Angeli l'incarico, in via temporanea, di Dirigente dei due settori dell'Ente;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;

Visto che prima delle votazioni esce il Consigliere Del Zoppo e i presenti diventano 12;

Sentita la proposta del Sindaco relativa alla correzione dello schema di Delibera il punto 1 a), eliminando dall'elenco dei fabbricati cui si applica l'aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille, "i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

Dato atto che il Sindaco pone in votazione l'approvazione delle aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2014, con gli emendamenti proposti ed in accoglimento della richiesta della Consigliera Barsotti, con il seguente esito:

Presenti	12
votanti	12
favorevoli	9
contrari	3 (Barsotti, Baldoni e Marianetti G.)

D E L I B E R A

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

a) aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C7), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, . Per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età, per disabile colui che presenta un'invalidità civile non inferiore al 75 per cento, riconosciuta dalla competente autorità;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione ad abitazione principale si applica ad una sola unità immobiliare. Nella fattispecie l'imposta è dovuta per il 10% dall'occupante e per il restante 90% dal proprietario;

b) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nelle precedenti lettere a);

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 1.218.158,69, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, come risultante dai dati rilevati dal Conto del Bilancio 2013:

SPESE SERVIZI URP, PATRIMONIO, UFFICIO TECNICO, MANUTENZIONI, ANAGRAFE E ATTIVITA' PROMOZIONALI.	€	1.031.028,14
SPESE POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€	363.305,49
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€	130.823,75
SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi 5 per mille Irpef)	€	871.003,37
CIMITERI	€	196.348,63
TOTALE	€	2.592.509,38
% DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI		46,98%

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di procedere con urgenza, stante l'urgenza di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale",

con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti	12
votanti	12
favorevoli	9
contrari	3 (Barsotti, Baldoni e Marianetti G.)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Giancarlo Lunardi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fulvio Spatarella)

=====

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 23/05/2015 e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano, 22/05/2014

L'INCARICATO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

L'INCARICATO

Vecchiano, _____

=====

E S E C U T I V I T A'

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ AI SENSI DELL'ART.

134 COMMA 3° - DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO, _____

L'INCARICATO
